



***Comune di San Rocco al Porto***

***Provincia di Lodi***

*C.A.P. 26865*

*Piazza della Vittoria 3*

*C.F. 03946010158*

---

# **REGOLAMENTO**

## **PER L'ACCESSO**

### **ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE**

**Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 06.10.2017 atti n. 20**

**Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.02.2018 atti n. 3**

H:\Silvia\ASSISTENZA\UFFICIO DI PIANO\REGOLAMENTO ZONALE PREST AGEVOLATE\REGOLAMENTO E ALLEGATO modificato CC.docx

## Sommario

PARTE PRIMA - FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE .....	4
<b>Articolo 1 - Principi e finalità</b> .....	4
<b>Articolo 2 - Finalità dei servizi sociali, educativi e scolastici</b> .....	4
<b>Articolo 3 - Oggetto</b> .....	4
<b>Articolo 4 - Destinatari degli interventi e dei servizi</b> .....	5
PARTE SECONDA - ACCESSO AI SERVIZI .....	6
<b>Articolo 5 - Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato</b> .....	6
<b>Articolo 6 - L'accesso alla rete dei servizi</b> .....	6
<b>Articolo 7 - Istruttoria e valutazione del bisogno</b> .....	6
<b>Articolo 8 - Attivazione su domanda</b> .....	7
<b>Articolo 9 - Accertamento dichiarazioni</b> .....	7
<b>Articolo 10 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata</b> .....	7
<b>Articolo 11- Esito del procedimento</b> .....	7
<b>Articolo 12 - Lista di attesa</b> .....	8
<b>Articolo 13 - Valutazione multi-professionale sociosanitaria</b> .....	9
<b>Articolo 14 - Cessazione presa in carico</b> .....	9
<b>Articolo 15 - Forme di tutela</b> .....	9
<b>Articolo 16 - Trattamento dei dati personali</b> .....	9
PARTE TERZA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA .....	10
<b>Articolo 17 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi</b> .....	10
<b>Articolo 18 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica</b> .....	10
<b>Articolo 19 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici</b> .....	10
<b>Articolo 20 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino</b> .....	11
<b>Articolo 21 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica</b> .....	11
<b>Articolo 22 - ISEE corrente</b> .....	12
<b>Articolo 23 – Norme generali e transitorie</b> .....	12
Articolo 24 - Abrogazioni .....	12
Articolo 25 – Tipologie di interventi e servizi .....	12
Articolo 26 - Entrata in vigore .....	12
ALLEGATO - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI.....	13
INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA .....	13
Articolo 1 - Interventi di sostegno economico .....	13
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI .....	14
Articolo 2 - Servizio di mensa scolastica .....	14
Articolo 3 - Il Servizio di Trasporto scolastico.....	14
Articolo 4 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori.....	15

Articolo 5 - Centri Ricreativi Diurno (estivo e invernale).....	15
<b>INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE.....</b>	<b>15</b>
Articolo 6 - Servizio di Assistenza domiciliare .....	15
Articolo 7 - Pasti al domicilio .....	16
Articolo 8 - Servizio di telesoccorso.....	16
Articolo 9 - Trasporto sociale .....	16
Articolo 10 - Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità.....	17
Articolo 11 - Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.) .....	17
Articolo 12 - Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.).....	17
Articolo 13 - Il Servizio di Formazione all’Autonomia (S.F.A.) .....	17
Articolo 14 - Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane.....	18
Articolo 15 - Concessione della integrazione della retta alberghiera .....	18
Articolo 16 - Solidarietà familiare.....	19
Articolo 17 - Regolamentazione di altri servizi.....	19
Articolo 18 - Norma finale .....	19

## **PARTE PRIMA - FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1 - Principi e finalità**

1. La finalità del presente regolamento è quella di assicurare alle persone residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, l'accesso ai servizi integrativi scolastici, così come previsto dalla normativa vigente, tenuto conto dei criteri di trasparenza e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Le prestazioni, i servizi e gli interventi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere delle persone e la migliore qualità della vita, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
3. Tali interventi dovranno garantire il rispetto della dignità della persona, la riservatezza sulle informazioni che la riguardano e saranno volti al raggiungimento dell'autonomia personale e/o del nucleo familiare.
4. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità dei bisogni, con particolare attenzione alle persone più deboli e meno autonome, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

### **Articolo 2 - Finalità dei servizi sociali, educativi e scolastici**

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali, educativi e scolastici.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
  - a) prevenire e contribuire a rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
  - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità ed autonomia nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
  - c) aumentare il protagonismo e la capacità della comunità di far fronte ai problemi rafforzando i legami sociali, al fine di generare solidarietà e favorire l'aggregazione e l'emersione della domanda in modo informale;
  - d) sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
  - e) garantire l'accesso ai servizi integrativi scolastici favorendone la partecipazione nonché la conciliazione dei tempi delle famiglie;
  - f) promuovere ed attuare interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
  - g) assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella individuazione di risorse adeguate ai propri bisogni;
  - h) evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

### **Articolo 3 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurati dal Comune di San Rocco al Porto..... nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei richiedenti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i richiedenti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e delle proprie risorse, garantisce l'erogazione:
  - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
  - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato da garantire nel territorio regionale;
  - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

#### **Articolo 4 - Destinatari degli interventi e dei servizi**

1. I destinatari degli interventi e dei servizi sono le persone residenti che si trovano in condizione di bisogno così come determinata dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
3. Per le persone comunque presenti sul territorio ma non residenti, il Comune di San Rocco al Porto.... attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero degli oneri sostenuti.
4. Sono esclusi i richiedenti che:
  - a) si trovino in posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale (morosità per posizioni tributarie, scolastiche e di assistenza.). Le prestazioni economiche possono essere attivate solo ed esclusivamente nel caso in cui:
    - esista impegno al rientro sottoscritto e rispettato
    - qualora l'Assistente sociale abbia accertato lo stato di bisogno.
  - b) abbiano rifiutato offerte di lavoro di qualsiasi durata proposte attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello territoriale, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore.
  - c) non abbiano dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego.
  - d) abbiano presentato dichiarazioni reddituali discordanti rispetto a quelle risultanti dalle relazioni redatte da parte del servizio sociale professionale.
  - e) usufruiscano già dei medesimi servizi, agevolazioni, rimborsi erogati da altri enti.
  - f) pur in possesso dei requisiti, rifiutano in tutto o in parte il progetto così come predisposto dal Servizio sociale professionale del Comune non presentino la documentazione richiesta dagli uffici preposti in fase di istruttoria

## **PARTE SECONDA - ACCESSO AI SERVIZI**

### **Articolo 5 - Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato**

1. In attuazione alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune di San Rocco al Porto:
  - a) le persone che si trovano in condizione di difficoltà economiche o con reddito insufficiente, nonché le persone a rischio di emarginazione.
  - b) Le persone per le quali l’Autorità Giudiziaria preveda prescrizioni dettagliate circa l’intervento sociale da attivare
  - c) nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico e nuclei familiari con almeno tre figli
  - d) situazioni di nuove vulnerabilità, quali famiglie e persone singole in progressiva difficoltà nella gestione del proprio reddito ed a rischio di crescente isolamento e impoverimento
  - e) persone in condizioni di non autosufficienza
2. Sulla base degli indirizzi regionali il Comune di San Rocco al Porto promuove la necessaria collaborazione ed integrazione con i competenti servizi territoriali per l’accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone secondo un’ottica multidisciplinare.

### **Articolo 6 - L’accesso alla rete dei servizi**

1. Il Comune di San Rocco al Porto garantisce attraverso il servizio di segretariato sociale la più ampia informazione in relazione all’accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;
2. Attraverso il segretariato sociale viene assicurata l’attività di orientamento e informazione circa la rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, sulle modalità di accesso ed i relativi costi.

### **Articolo 7 - Istruttoria e valutazione del bisogno**

1. Il servizio sociale comunale attiva l’istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
  - a) la condizione personale dell’interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
  - b) la situazione familiare comprensiva nel caso di minori in età di obbligo scolastico dell’attestazione di iscrizione ad una scuola statale/paritaria;
  - c) il contesto abitativo e sociale;
  - d) la situazione lavorativa;
  - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
  - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
  - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
  - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
  - i) la capacità di assumere decisioni;
  - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente

regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 8 - Attivazione su domanda**

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte dell'interessato, o da suo delegato oppure, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune di San Rocco al Porto assume un unico modello di domanda, da utilizzare per l'accesso al sistema dei servizi.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

#### **Articolo 9 - Accertamento dichiarazioni**

1. Il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dalla normativa vigente.
2. Inoltre allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione di fatto, potranno essere eseguiti ulteriori controlli incluse visite domiciliari con il consenso dell'interessato: nel caso in cui il tenore di vita effettivo riscontrato sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, il Comune potrà disporre l'interruzione dell'intervento assistenziale ed attivata la procedura per il recupero di quanto erogato mediante riscossione coattiva. Il rifiuto a consentire l'accesso al domicilio potrà essere considerato come elemento idoneo a provare la non sussistenza dei requisiti per accedere al contributo.
3. Qualora la dichiarazione ISEE, abbia un valore compreso da € 0,00 al minimo stabilito dalla Giunta il richiedente dovrà dichiarare attraverso colloquio conoscitivo con l'Assistente Sociale, pena di esclusione dal beneficio, le modalità di sussistenza della famiglia.
4. Tali modalità di sussistenza saranno soggette a verifica, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.

#### **Articolo 10 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata**

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'attuazione dell'intervento, previa autorizzazione preventiva, da parte del responsabile del servizio

#### **Articolo 11- Esito del procedimento**

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispose il programma di intervento, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno:

- a) gli obiettivi del programma;
  - b) le risorse professionali e sociali attivate;
  - c) gli interventi previsti;
  - d) la durata;
  - e) gli strumenti di valutazione;
  - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
  - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
  - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, determina l'avvio delle attività previste da progetto.
  4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
  5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
  6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o da diverse disposizioni regolamentari.

#### **Articolo 12 - Lista di attesa**

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
  - a) Assenza o indisponibilità di una rete familiare ed amicale;
  - b) Famiglie mono-genitoriali;
  - c) Presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare;
  - d) Situazione di accertata precarietà economica, lavorativa, abitativa e/o sanitaria;
  - e) Famiglie che stanno sostenendo autonomamente un carico assistenziale da molto tempo;
  - f) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune e approvati dalla Giunta Comunale e adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale in costante mutamento del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle

domande medesime.

### **Articolo 13 - Valutazione multi-professionale sociosanitaria**

1. In caso di prestazione socio – sanitarie, al fine dell'accertamento della sua effettiva e prevalente natura assistenziale o sanitaria, dovrà essere acquisita idonea perizia medica necessaria per valutare la competenza del Comune in materia di assunzione e/o di integrazione delle rette

### **Articolo 14 - Cessazione presa in carico**

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:
  - a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
  - b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
  - c) trasferimento della residenza.

### **Articolo 15 - Forme di tutela**

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
  - a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
  - b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

### **Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

1. Il servizio sociale del Comune di San Rocco al Porto opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

## **PARTE TERZA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

### **Articolo 17 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei richiedenti, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora ed a seguito di verifiche circa le condizioni del singolo richiedente o del nucleo familiare:
  - a) attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
  - b) agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo anche forme di rateizzazione.

### **Articolo 18 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.
3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione di ulteriori provvedimenti previsti a norma di legge.

### **Articolo 19 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici**

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, con riferimento a prestazioni sociali di natura socio-sanitaria e a prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:
  - dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, oppure
  - dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità oppure
  - esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità, della sussistenza oppure della non sussistenza delle condizioni di estraneità oppure dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

## **Articolo 20 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino**

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del richiedente, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
  - a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
  - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
  - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del richiedente;
  - d) l'eventuale quota minima di contribuzione
  - e) le fasce ISEE
  - f) la struttura della contribuzione seconda la modalità per fasce differenziate di reddito e secondo il metodo della progressione lineare.
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte della persona richiedente e della sua famiglia.
4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei richiedenti, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, oppure assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
6. Le tariffe dei servizi sono comunicate alle persone richiedenti al momento della presentazione della domanda di accesso oppure al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
7. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione posta a carico del richiedente di cui al comma 2, una contribuzione alla spesa sostenuta dall'interessato, prevedendo:
  - a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
  - b) la contribuzione massima erogabile, sulla base dell'I.S.E.E.
  - c) la contribuzione minima erogabile, sulla base dell'I.S.E.E.
  - d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità: per fasce differenziate delle quote di compartecipazione secondo il metodo della progressione lineare.

## **Articolo 21 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica**

1. Qualora il richiedente presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo

giorno del mese successivo alla presentazione.

2. Qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate

#### **Articolo 22 - ISEE corrente**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei, o nel caso di servizi educativi, per la durata dell'intero anno educativo.

#### **Articolo 23 – Norme generali e transitorie**

1. L'erogazione dei benefici economici relativi ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.
2. I parametri economici sono aggiornati con atto di Giunta.
3. Gli interventi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria attività di prevenzione o su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'autorità giudiziaria.
4. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.
5. Per tutte le prestazioni non esplicitamente disciplinate dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

#### **Articolo 24 - Abrogazioni**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

#### **Articolo 25 – Tipologie di interventi e servizi**

1. Nell'allegato al presente Regolamento sono elencati i servizi soggetti a prestazioni sociali agevolate attivi o attivabili dalla Giunta.

#### **Articolo 26 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo.

## ALLEGATO - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

### INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

#### Articolo 1 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a supportare persone residenti nel Comune di San Rocco al Porto che si trovino in situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione economica, o un'agevolazione dal pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di progetto personalizzato.
3. Alla determinazione dell'importo massimo del sostegno economico assegnabile concorrono anche gli oneri per il pagamento diretto da parte del comune di utenze, tributi, spese sanitarie ecc.
4. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
5. Il dirigente competente definisce l'iter organizzativo più idoneo per la valutazione delle istanze.
6. Sono previste le seguenti tipologie di interventi di sostegno economico:
  - a) borsa lavoro
  - b) tirocinio
  - c) sostegno economico continuativo per invalidi gravi ( $\geq 75\%$ ) o anziani ~~che vivono da soli~~<sup>(1)</sup>

##### **a) Borsa Lavoro**

La borsa lavoro è un intervento di sostegno economico continuativo della durata di tre mesi prorogabile di altri tre mesi da attivarsi al massimo una volta per anno solare.

La Borsa lavoro si configura come una attività di volontariato da svolgersi a favore del comune nella misura di 18 ore settimanali e da concordare nei compiti a seconda delle esigenze dell'ente e delle attitudini umane e professionali del beneficiario.

L'importo mensile è determinato annualmente dalla Giunta.

##### **b) Tirocinio**

Il tirocinio è un intervento finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo del cittadino disoccupato della durata di mesi sei, attivabile al massimo in ogni anno solare.

Il tirocinio prevede l'inserimento della persona, secondo le proprie attitudini umane e professionali, in una realtà lavorativa privata ospitante.

Il monte ore settimanali è di 30h.

L'importo mensile determinato annualmente dalla Giunta.

Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli Utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza continuativa o temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, resa esclusivamente a favore della comunità. Il compenso forfetario, pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale. Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, né subordinato e non è

---

<sup>1</sup> Modificato dal Consiglio comunale nella **seduta del .....**

soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

### **c) Contributo continuativo**

Tale misura di sostegno economico è dedicata preferibilmente alle persone sole, ma anche a nuclei familiari aventi le caratteristiche previste dal comma 6, lettera c) del presente articolo, che per motivi di età o di salute si trovano impossibilitate a raggiungere uno standard di dignità.<sup>(2)</sup>

Il contributo economico ha la durata di 12 mesi, rinnovabile previa nuova istruttoria.

L'importo mensile è calcolato sulla base dei criteri di seguito definiti e al netto di ulteriori sostegni economici di natura nazionale, regionale e comunale già percepiti dal potenziale beneficiario.

#### Criteri di accesso agli interventi di sostegno economico:

— Soglia di accesso ISEE € 12.000,00

— Calcolo quota mancante quota di dignità:

- 1) Primo componente: importo annuo pari assegno sociale determinato dall'INPS (Per il 2017 è pari ad euro 5.824,91 - euro 448,07 mensili per 13 mensilità)
- 2) Secondo componente                      80% di 1)
- 3) Terzo componente in poi                50% di 1)
- 4) Rata mutuo prima casa o canone di locazione

Totale fabbisogno A (1+2+3 +4)

- 5) Entrate economiche certificate
- 6) Eventuali aiuti percepiti (REI o altro)
- 7) In caso di adulti disoccupati stima entrate non certificabili (ad esempio lavoro saltuario o aiuti di parenti)

Totale entrate B (5+6+7)

Integrazione = A-B

## **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI**

### **Articolo 2 - Servizio di mensa scolastica**

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico. 3. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 20 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sulle fasce di reddito dalla stessa stabilite.

### **Articolo 3 - Il Servizio di Trasporto scolastico**

---

<sup>2</sup> Modificato dal Consiglio comunale nella **seduta del .....**

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, a favore di utenti di comuni limitrofi con apposita convenzione tra i comuni.
3. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 20 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sulle fasce di reddito dalla stessa stabilite, sulla distanza tra residenza e plesso scolastico e sul numero dei figli fruitori del servizio. Per gli utenti non residenti Giunta definisce apposita tariffa, eventuali agevolazioni dovranno essere richieste al comune di residenza.
4. Il trasporto scolastico dei minori con disabilità è erogato ai sensi di legge.

#### **Articolo 4 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori**

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, attività educative e ricreative.
2. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 20 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sull'intensità di frequenza ed il numero dei figli fruitori del servizio.

#### **Articolo 5 - Centri Ricreativi Diurno (estivo e invernale)**

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
2. È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo definito partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.
3. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 20 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sull'intensità di frequenza ed il numero di figli fruitori del servizio.

### **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE**

#### **Articolo 6 - Servizio di Assistenza domiciliare**

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socioassistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari previsti dai servizi territoriali competenti, nonché con le attività

ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate, integrato eventualmente da altre figure professionali attivabili a domicilio per riordino, pulizie, commissioni, ecc.
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto di assistenza.
5. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 20 comma 2 del presente regolamento. La Giunta Comunale stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione. La quota a carico dell'utenza verrà calcolata in base al numero di interventi effettuati nel mese moltiplicate per la tariffa unitaria individuata in base alla fascia ISEE di riferimento.

#### **Articolo 7 - Pasti al domicilio**

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire alle persone autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio le persone residenti nel Comune di San Rocco al Porto in condizione di necessità d'aiuto per il soddisfacimento del pasto giornaliero (pranzo), sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. La Giunta Comunale stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione. La quota a carico dell'utenza verrà calcolata in base al numero di pasti fruiti nel mese moltiplicati per la tariffa unitaria individuata in base alla fascia ISEE di riferimento.

#### **Articolo 8 - Servizio di telesoccorso**

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o persone con malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
  - a) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
  - b) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

#### **Articolo 9 - Trasporto sociale**

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame della persona con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio finalizzato a consentire a situazioni di fragilità – prive di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.
3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:
  - a) l'accesso alle strutture sanitarie;
  - b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
  - c) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità
  - d) l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione.
5. La Giunta Comunale stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione. La quota a carico dell'utenza verrà calcolata in base alle fasce ISEE di contribuzione, al numero di trasporti effettuati, all'intensità di richiesta del servizio, ed alla distanza tra abitazione e luogo presso cui viene effettuato il trasporto.

#### **Articolo 10 - Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità**

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, ai sensi dell'art 20 comma 2 del presente regolamento, per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone disabili, nella fase di determinazione delle tariffe la struttura della contribuzione.

#### **Articolo 11 - Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)**

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

#### **Articolo 12 - Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)**

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra-diciottenni (salvo servizi specifici accreditati per minori disabili) con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza.

#### **Articolo 13 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)**

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio. I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti: - dell'autodeterminazione, - dell'autostima - della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale. Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

#### **Articolo 14 - Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane**

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, l'inserimento in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
3. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o la persona in condizione di disabilità grave nel proprio ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.
4. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
  - a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
  - b) contribuire con interventi economici a favore dei residenti in condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.

#### **Articolo 15 - Concessione della integrazione della retta alberghiera**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i residenti dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
  - a) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale. <sup>(3)</sup>
  - b) hanno richiesto l'integrazione preferibilmente prima dell'inserimento nella struttura;<sup>(4)</sup>
2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per l'accesso alle strutture residenziali, nella fase di determinazione delle tariffe la struttura della contribuzione, l'I.S.E.E. iniziale, l'I.S.E.E. finale, la percentuale minima e massima di contribuzione posta a carico dell'utente, con il sistema della progressione lineare, secondo la seguente formula:
$$\text{Percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ massima} - \% \text{ minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \%$$
3. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra il costo medio della retta alberghiera delle strutture accreditate territoriali al netto della quota sanitaria<sup>(5)</sup>, e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal richiedente/utente, sulla base del valore I.S.E.E. *Tale quota non dovrà essere in ogni caso superiore al valore dell'ISEE dell'interessato per l'anno in corso*
4. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al

<sup>3</sup> Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del .....

<sup>4</sup> Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del .....

<sup>5</sup> Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del .....

pagamento della retta.

5. In presenza di bene immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi oppure per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione oppure del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
6. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale se prevista, deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità
7. L'integrazione della retta è versata di norma direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione

#### **Articolo 16 - Solidarietà familiare**

1. Per le rette di ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali e nel quadro dei principi di sussidiarietà, solidarietà familiare e responsabilità, l'Assistente Sociale, prima dell'ingresso in struttura, provvederà a convocare i soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; la convocazione ha lo scopo di favorire il coinvolgimento nel progetto assistenziale del congiunto e accertare la compartecipazione alle spese connesse al ricovero.

#### **Articolo 17 - Regolamentazione di altri servizi**

1. La Giunta può determinare specifiche modalità di compartecipazione per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento anche facendo riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia ove presenti.

#### **Articolo 18 - Norma finale**

1. Resta facoltà della Giunta Comunale, di adottare un successivo provvedimento con cui estendere, a seguito di puntuali verifiche e simulazioni, a quei servizi per i quali è prevista la compartecipazione per fasce di reddito, il criterio dell'interpolazione lineare.